

Le prossime scadenze tributarie: tutte le informazioni

Entro il 16 giugno prima rata dell'Imu, entro il 30 giugno prima rata Tari

L'Imposta Municipale Propria (IMU) e la Tassa sui Rifiuti (TARI) del nostro Comune non hanno subito nel 2016 nessuna variazione rispetto all'anno scorso, né riguardo alle aliquote né per le modalità di pagamento.

Di conseguenza, per pagare l'IMU, nel caso in cui la situazione contributiva sia la medesima del 2015, cioè non ci siano state variazioni (acquisti, vendite, fusioni, ampliamenti...), sarà sufficiente ricopiare il modello F24 dell'anno 2015 senza doverci necessariamente recare allo sportello dell'Ufficio Tributi.

Per quanto concerne la TARI, il Comune invia, come ogni anno, i bollettini di pagamento MAV necessari per il versamento.

Per il 2016 c'è una novità: la Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015) ha previsto l'**abolizione della TASI sull'abitazione principale e una pertinenza** – ad esclusione delle abitazioni di lusso identificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Il D.L. n. 102/2013 ha previsto l'abolizione definitiva dell'IMU per quanto concerne l'abitazione principale (escluse le categorie catastali A1, A8 e A9) e i fabbricati rurali ad uso strumentale.

Per tutte le altre fattispecie imponibili l'Imposta Municipale Propria è dovuta e deve essere corrisposta in due rate annuali con scadenza **16 giugno e 16 dicembre**. È consentito il versamento in un'unica soluzione entro il **16 giugno**; per il pagamento va sempre utilizzato il mod. F24 (codice Comune: B240).

In merito alla definizione di abitazione principale, è utile fornire alcuni chiarimenti:

- Per **abitazione principale** si intende l'immobile in cui il possessore e il suo nucleo familiare **dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente** (fa fede la data di richiesta di residenza anagrafica);
- l'abolizione dall'applicazione dell'IMU riguarda l'abitazione principale e **una sola pertinenza per ciascuna categoria catastale (C/2-C/6-C/7)**. Questo significa che, se per esempio il possessore dell'abitazione principale è proprietario anche di 1

box (C/6), 1 deposito (C/2) e 1 tettoia (C/7) non dovrà fare alcun versamento. Se, invece, il possessore dell'abitazione principale è proprietario anche di 2 box (C/6) oppure di 1 box (C/6) e 1 posto auto (C/6), l'esonerazione dal pagamento dell'IMU riguarderà **unicamente** l'abitazione principale e una sola pertinenza (quella con la rendita più alta). Dovrà essere, invece, effettuato il pagamento del secondo box e del posto auto;

- si considera **assimilata all'abitazione principale** l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da **anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente**, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata. Per poter usufruire di questa assimilazione è necessario presentare apposita **autocertificazione entro il 30 aprile** di ciascun anno. La stessa ha validità dal 1° gennaio dell'anno di presentazione. In assenza di modifiche la predetta autocertificazione ha effetto anche per gli anni successivi;
- si considerano altresì **assimilati ad abitazione principale** gli immobili appartenenti alle **cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari**. Per poter usufruire di questa assimilazione è necessario presentare apposita **autocertificazione entro il 30 aprile** di ciascun anno. La stessa ha validità dal 1° gennaio dell'anno di presentazione. **In assenza di modifiche l'autocertificazione ha effetto anche per gli anni successivi;**
- **per le unità immobiliari**, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, **concesse in comodato** dal soggetto passivo ai **parenti entro il primo grado** che le utilizzano come abitazione principale non è più prevista l'assimilazione ad abitazione principale ma la **riduzione del 50% della base imponibile**, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante/possessore possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso

Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche se il comodante/possessore oltre all'immobile concesso in comodato possiede nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9).

Le aliquote e i codici tributo sono uguali a quelli dello scorso anno. Pertanto sarà sufficiente ricopiare il modello F24 dello scorso anno senza necessità di recarsi allo sportello del Servizio Tributi.

Sul sito del Comune è comunque disponibile un applicativo per il calcolo on-line.

TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

La TASI, tassa sui servizi destinati all'intera collettività (come la manutenzione e l'illuminazione delle strade, la cura del verde pubblico), è stata introdotta con la Legge di Stabilità 2014 (L. n. 147/2013). **Da quest'anno (L. 208/2015) è stata abolita per quanto concerne l'abitazione principale** e le pertinenze (una per ogni singola categoria catastale C/2, C/6 e C/7), ad esclusione delle abitazioni di lusso identificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Per tutte le altre fattispecie imponibili la TASI è dovuta e deve essere corrisposta in due rate annuali con scadenza **16 giugno e 16 dicembre**. È consentito il versamento in un'unica soluzione entro il **16 giugno**; per il pagamento va sempre utilizzato il mod. F24 (codice Comune: B240).

La base imponibile è la medesima dell'IMU e si applicano le stesse regole dell'IMU anche per quanto riguarda la definizione di abitazione principale e di pertinenza, nonché per i casi di assimilazione ad abitazione principale. Il metodo di calcolo è quindi identico, **tranne che per gli immobili concessi in locazione** per i quali rimarrà **a carico del proprietario una percentuale pari al 70%** per le abitazioni adibite ad **abitazione principale dell'inquilino (che non pagherà nulla)** e **al 90%** per gli **altri immobili (con il 10% a carico dell'affittuario)**.

Le aliquote e i codici tributo sono uguali a quelli dello scorso anno, fatta eccezione per il codice tributo 3958 relativo all'abitazione principale e pertinenza per il quale non si deve più effettuare alcun versamento. **Pertanto, come per l'IMU, sarà sufficiente ricopiare il modello F24 dello scorso anno, senza il codice tributo 3958**, senza necessità di recarsi allo sportello del Servizio Tributi.

Sul sito del Comune è comunque disponibile un applicativo per il calcolo on line.

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

La legge di Stabilità 2014 (L. n. 147/2013) ha introdotto la Tassa sui Rifiuti (TARI) che è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Le scadenze per il pagamento della TARI sono due:

- Acconto: **30 giugno**;
- Saldo: **30 novembre**.

È consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il **30 giugno**; per il versamento deve essere utilizzato il **bollettino di pagamento MAV** inviato dal Comune.

TARIFFE ANNO 2016

Le **tariffe applicate sono sempre quelle approvate dal Consiglio Comunale** con Deliberazione n. 9 del **18 marzo 2014** e sono composte per quanto concerne le **utenze domestiche** da una parte fissa (calcolata in base ai metri quadrati e al numero dei componenti del nucleo familiare) e una variabile (calcolata unicamente in base ai componenti del nucleo familiare) e per quanto concerne le **utenze non domestiche** da una parte fissa e una variabile entrambe calcolate in base ai metri quadrati.

All'importo totale dovuto a titolo di TARI è già stato aggiunto il 5% relativo al Tributo Provinciale.

L'ufficio Tributi è a disposizione **dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12 e il lunedì anche il pomeriggio dalle 14 alle 17**. I numeri di telefono sono i seguenti: 0245797.219-223-321.